

Accertamento inabilità all'esercizio professionale esonero quota "A

L'iscritto, che prima del compimento dell'età anagrafica sia colpito da infortunio o malattia che comportino inabilità temporanea assoluta all'esercizio professionale per una durata superiore a sei mesi, ha diritto all'esonero dall'obbligo contributivo di cui al precedente art. 3, comma 3, per un periodo massimo - anche non continuativo - di 24 mesi nell'arco degli ultimi 48 mesi che, ai fini del diritto e della misura delle relative prestazioni previdenziali, verrà considerato come periodo contributivo.

L'evento deve essere comunicato all'Ente, a pena di decadenza dal diritto all'esonero, entro 180 giorni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio, per consentire all'Enpam di effettuare i necessari accertamenti per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. La comunicazione* può essere effettuata anche oltre il predetto termine nel caso in cui, all'atto della segnalazione medesima, persista lo stato di inabilità temporanea assoluta all'esercizio dell'attività professionale.

*** Il sanitario invia una richiesta scritta firmata e corredata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità all'OMCeO di appartenenza**